



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 4 maggio 2021  
(OR. en)

7778/21

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2021/0072 (NLE)**

---

---

**AGRI 171  
AGRILEG 73**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: Progetto di DECISIONE DEL COMITATO MISTO SUI PRODOTTI  
BIOLOGICI che adotta il proprio regolamento interno

---

Progetto

**DECISIONE N. 1 DEL COMITATO MISTO  
SUI PRODOTTI BIOLOGICI**

**del ... 2021**

**che adotta il proprio regolamento interno**

IL COMITATO MISTO SUI PRODOTTI BIOLOGICI,

visto l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici<sup>1</sup> ("accordo"), in particolare l'articolo 8,

---

<sup>1</sup> GU L 331 del 14.12.2017, pag. 4.

considerando che l'articolo 8, paragrafo 5, dell'accordo dispone che il comitato misto sui prodotti biologici adotti il proprio regolamento interno,

DECIDE:

*Articolo 1*

È adottato il regolamento interno del comitato misto sui prodotti biologici che figura nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La decisione si applica a decorrere dalla data di adozione.

*Articolo 3*

Il testo della presente decisione è redatto in duplice copia in inglese e spagnolo, ciascun testo facente ugualmente fede. Ciascuna parte può provvedere alla traduzione nelle sue altre lingue ufficiali.

Fatto a ..., il

*Per il comitato misto sui prodotti biologici*

*Il capo delegazione  
dell'Unione europea*

*Il capo delegazione  
della Repubblica del Cile*

---

## ALLEGATO

### REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO MISTO SUI PRODOTTI BIOLOGICI

#### *Articolo 1*

##### *Funzioni*

Il comitato misto sui prodotti biologici ("comitato misto"), istituito a norma dell'articolo 8 dell'accordo tra l'Unione europea ("UE") e la Repubblica del Cile ("Cile"), espleta le funzioni previste all'articolo 8, paragrafo 3, dell'accordo.

#### *Articolo 2*

##### *Copresidenti*

1. Il comitato misto è copresieduto da un rappresentante dell'UE e da un rappresentante del Cile.
2. Ciascun copresidente può delegare le funzioni di copresidente, in tutto o in parte, a un supplente designato; in questo caso ogni riferimento fatto qui di seguito al copresidente vale anche per il supplente designato.

*Articolo 3*  
*Segretariato*

Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del sottosegretariato per le relazioni economiche internazionali del Cile sono designati come persone di contatto per tutte le questioni relative al comitato misto e svolgono congiuntamente i compiti di segretariato del comitato misto.

*Articolo 4*  
*Corrispondenza*

1. Ai due segretariati è inviata copia di tutta la corrispondenza relativa al comitato misto.
2. La corrispondenza può essere trasmessa in qualunque forma scritta, compresa la posta elettronica.

*Articolo 5*  
*Riunioni*

1. Il comitato misto si riunisce una volta all'anno. Ciascuna delle parti può chiedere di convocare una riunione. Il luogo e le modalità sono stabiliti di comune accordo dalle parti e comunque entro 90 giorni dalla richiesta di una di esse.

2. Il comitato misto può tenere riunioni in presenza o con altri mezzi come videoconferenze o conferenze telefoniche.
3. Le riunioni in presenza si svolgono, per quanto possibile, alternativamente nell'UE e in Cile.

#### *Articolo 6*

##### *Ordine del giorno delle riunioni*

1. I segretariati redigono di comune accordo il progetto di ordine del giorno di ciascuna riunione. Il progetto di ordine del giorno può includere qualsiasi punto contemplato all'articolo 8, paragrafo 3, dell'accordo. Il progetto di ordine del giorno è inviato ai copresidenti al più tardi 20 giorni lavorativi prima della data della riunione.
2. L'ordine del giorno definitivo è inviato ai copresidenti almeno cinque giorni lavorativi prima della data della riunione.
3. I copresidenti adottano l'ordine del giorno all'inizio di ciascuna riunione. Qualsiasi punto non iscritto all'ordine del giorno può essere aggiunto all'ordine del giorno finale con il consenso di entrambi i copresidenti.

### *Articolo 7*

#### *Modifica dell'allegato I o dell'allegato II dell'accordo*

1. Ciascuna parte può chiedere di aggiungere, eliminare o aggiornare i prodotti dell'elenco di cui all'allegato I o all'allegato II dell'accordo.
2. Tale richiesta è inviata ai copresidenti almeno dieci giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione e comprende un fascicolo completo contenente le principali argomentazioni a sostegno della richiesta.
3. Ciascuna parte esamina la richiesta dell'altra parte, nel rispetto dei rispettivi obblighi e procedure giuridiche applicabili.

### *Articolo 8*

#### *Decisioni e raccomandazioni*

1. Il comitato misto formula le proprie raccomandazioni e adotta le proprie decisioni all'unanimità, come previsto all'articolo 8, paragrafo 5, dell'accordo.
2. Se l'equivalenza è riconosciuta dall'altra parte, il comitato misto adotta decisioni volte a modificare l'allegato I o l'allegato II dell'accordo conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo.

3. Le raccomandazioni del comitato misto riguardanti un riesame dell'accordo ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'accordo sono destinate alle parti e sono firmate dai copresidenti.

#### *Articolo 9*

##### *Verbale*

1. I segreteriati redigono il progetto di verbale di ciascuna riunione entro 30 giorni dal termine della riunione stessa. Il progetto di verbale riporta gli argomenti discussi, le raccomandazioni formulate e le decisioni adottate.
2. Le parti approvano per iscritto il verbale entro 60 giorni dalla data della riunione o entro qualunque altra data tra loro concordata. Una volta approvato, il verbale deve essere firmato in duplice copia dai copresidenti. Ciascun copresidente conserva uno degli esemplari originali.

#### *Articolo 10*

##### *Spese*

1. Ciascuna parte si assume le proprie spese di partecipazione alle riunioni del comitato misto.
2. Le spese connesse all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.

*Articolo 11*  
*Pubblicità e riservatezza*

1. Salvo diversa decisione dei copresidenti, le riunioni del comitato misto non sono pubbliche.
  2. I lavori del comitato misto hanno carattere riservato.
  3. Se una parte comunica informazioni considerate riservate ai sensi della propria normativa, tali informazioni sono trattate come informazioni riservate dall'altra parte, a norma dell'articolo 10 dell'accordo.
  4. Ciascuna delle parti può decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto nella rispettiva pubblicazione ufficiale.
-